

Da provare il nesso causale tra dissesto e aumento fittizio di capitale

È necessario individuare gli effetti pregiudizievoli della condotta sul patrimonio sociale

/ Maria Francesca ARTUSI

Le operazioni dolose che sono presupposto della fattispecie di c.d. **bancarotta impropria o societaria** disciplinata dall'[art. 223](#) comma 2 n. 2 del RD 267/1942 (oggi [art. 329](#) del DLgs. 14/2019) attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa. Esse richiedono una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore **complessità** strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito diviso (cfr. Cass. nn. [17408/2014](#) e [47621/2014](#)).

Si tratta di un reato **a forma libera**, cioè comprensiva di ogni modalità della condotta. Tra le condotte e l'evento fallimento vi deve essere un nesso di causalità materiale, dovendo ritenersi causa del dissesto le condotte che abbiano avuto come risultato necessario effetti pregiudizievoli per il patrimonio e/o un'indebita diminuzione dell'attivo o un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa e dalle quali sia poi derivato causalmente il fallimento. La giurisprudenza ha chiarito, altresì, che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società (tra le altre, cfr. Cass. n. [29885/2017](#)).

La Cassazione torna ad esaminare tale reato nella sentenza n. [40971](#), depositata ieri, in cui l'amministratore di fatto di una srl era stato condannato in appello per aver cagionato il fallimento della società mediante operazioni dolose, consistite nella sottoscrizione o dichiarazione di sottoscrizione di **aumento di capitale** attraverso l'apporto di risorse finanziarie di cui non

aveva disponibilità e, quindi, mai versate. Tant'è che in prima battuta era stata contestata una condotta di bancarotta societaria in relazione al reato di formazione fittizia di capitale *ex art. 2632* c.c. ([art. 223](#) comma 2 n. 1 del RD 267/42); poi riquilibrato nell'alternativa condotta di operazioni dolose prevista dal n. 2 della medesima disposizione.

Secondo i giudici di legittimità colgono nel segno le argomentazioni della difesa per cui era mancata la dimostrazione del **nesso causale** tra le operazioni dolose ritenute integrate, cioè la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'impiego di tale proposito nelle relazioni commerciali e bancarie con i terzi e il dissesto o l'aggravamento del dissesto e il conseguente fallimento della società.

La motivazione della sentenza di condanna si era limitata a porre in rilievo che l'imputato ha realizzato un sostrato documentale idoneo a rappresentare l'**intervenuta sottoscrizione** dell'aumento di capitale e nei colloqui con i funzionari bancari e con i creditori, oltre che con i dipendenti divulgava intenti di finanziamento e ricapitalizzazione, in un quadro di risanamento societario, che non faceva altro che ritardare l'adozione di misure più rigorose o comunque di iniziative a tutela della continuità aziendale e dei creditori.

Si sono così illustrati i comportamenti tenuti dall'imputato senza occuparsi di definire le ragioni per le quali le condotte descritte abbiano inciso sul dissesto della società oppure lo abbiano aggravato, cioè senza individuare eventuali effetti pregiudizievoli sul patrimonio sociale, da essi discendenti, se non vagamente indicandoli, in termini di **ritardo** nella realizzazione di misure più rigorose e nell'adozione di iniziative a tutela dei creditori.

Alla luce di tale ricostruzione, la Cassazione annulla la condanna con rinvio ad altro giudice per un nuovo esame degli elementi indicati.